

Decreto n. 60/2014

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI
DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI
DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. 30-3-
2001 N. 165 DELL'ISTITUTO
UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI

IL RETTORE

- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Universitario di Studi Superiori pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 9 maggio 2012 ai sensi della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2014;
- **VISTA** la delibera del 30 giugno con la quale il Senato Accademico ha approvato il regolamento in oggetto;
- **ATTESA** la necessità di procedere all'emanazione di un Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 30-3-2001 n. 165 dell'Istituto Universitario di Studi Superiori;

DECRETA

ART.1 - E' emanato il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 30-3-2001 n. 165 dell'Istituto Universitario di Studi Superiori come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

Pavia, 7 luglio 2014



IL RETTORE

prof. Michele Di Francesco

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. 30-3-2001 N. 165 DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento di incarichi conferiti dall'Istituto Universitario di Studi Superiori ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001 s.m.i. e dell'art. 70 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 15/2014.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 c.c.

Art. 2

Tipologie di incarico

1. Ai fini dell'individuazione delle tipologie di incarico di lavoro autonomo valgono le seguenti definizioni:

- a) *Collaborazione coordinata e continuativa*: consiste nello svolgimento di una prestazione d'opera continuativa, prevalentemente personale, coordinata con le esigenze dell'Istituto e finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dal committente, senza vincolo di subordinazione;
- b) *Prestazione professionale*: consiste in una prestazione d'opera predeterminata, senza coordinamento con l'Istituto, resa avvalendosi di mezzi propri da soggetti iscritti ad albi o elenchi professionali e/o esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria ovvero che svolgano per professione abituale attività di lavoro autonomo;
- c) *Prestazione occasionale*: consiste nello svolgimento di una prestazione episodica da parte del collaboratore per rispondere ad esigenze temporanee ed occasionali non riconducibili a fasi di piani o programmi dell'Istituto e che si svolge con autonomia organizzativa ed operativa, senza vincolo di subordinazione.

Art. 3

Esclusioni ed incompatibilità

1. Sono esclusi dall'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. e dal presente Regolamento:

- gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, per espressa previsione normativa;
- gli incarichi di progettazione, di direzione e collaudo di opere e lavori pubblici che sono sottoposti alla specifica disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006;
- gli appalti di servizi, caratterizzati da una prestazione imprenditoriale di risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale;
- gli incarichi di docenza a contratto disciplinati dall'art. 23 l. 240/2010;
- la gestione degli assegni di collaborazione alla ricerca di cui all'art. 22 l. 240/2010.

2. Non possono svolgere gli incarichi di cui all'art. 1 del presente Regolamento il coniuge, i parenti e gli affini sino al quarto grado del Rettore, del Direttore Generale, dei membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Art. 4

Condizioni per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di lavoro autonomo di cui all'art. 1 vengono conferiti esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Istituto;
- b) impossibilità per l'Istituto di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, da verificare tramite la ricognizione di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- c) l'attività da svolgere richiede conoscenze altamente qualificate;
- d) l'incarico sia di natura temporanea ed il compenso erogato sia proporzionato all'incarico ed all'utilità conseguite dall'Istituto.

2. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni possono essere conferiti solo incarichi previo rilascio di nullaosta da parte dell'Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53 D.Lgs. 165/01.

Art. 5

Richiesta di avvio della procedura

1. L'attivazione del procedimento volto al conferimento degli incarichi viene richiesto dal Responsabile della struttura interessata al Direttore Generale, che verificate le disponibilità di bilancio, la approva.
2. La richiesta da parte del Responsabile della Struttura proponente deve contenere:
 - l'oggetto dell'incarico;
 - la tipologia contrattuale con la quale sarà conferito l'incarico ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento;
 - la durata dell'incarico secondo le disposizioni contenute nel successivo art. 7;
 - il compenso spettante al collaboratore, che tenga conto della congruità con la prestazione richiesta dall'Istituto;
 - i requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa (allegazione curriculum vitae; titolo di studio; esperienza lavorativa; specializzazioni; progetti/proposte, pubblicazioni, ect.).

Art. 6

Bando interno

1. Allo scopo di effettuare una verifica preliminare in ordine all'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale dipendente dell'Istituto, il Direttore Generale emana l'avviso di richiesta di collaborazione diretto al personale dipendente dell'Istituto, indicando la professionalità e la durata dell'attività richiesta, che dovrà essere svolta in orario di servizio e senza compensi aggiuntivi. L'avviso viene pubblicato all'albo on line sul sito web dell'Istituto, per un periodo non inferiore a due giorni.
2. Entro il termine fissato dal bando interno, il personale dipendente appartenente a categoria corrispondente alle attività oggetto della prestazione da svolgere, potrà far pervenire al Direttore Generale la propria candidatura corredata da curriculum vitae.
3. Qualora dalla selezione interna emerga la presenza di un soggetto appartenente al personale dipendente in possesso dei requisiti di competenza richiesti, il Direttore Generale conferisce l'incarico.
4. Nell'ipotesi, invece, di assenza od inidoneità dei curriculum vitae inoltrati dal personale dipendente e comunque di impossibilità ad utilizzare le risorse umane disponibili all'interno

dell'Istituto, il Direttore Generale avvia la procedura di conferimento di incarico ad un collaboratore esterno all'Istituto ai sensi del successivo art. 7.

Art. 7

Selezione esterna

1. Con propria Determina, il Direttore Generale dell'Istituto emana l'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico esterno che deve contenere:

- l'oggetto dell'incarico;
- la tipologia contrattuale con la quale sarà conferito l'incarico ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento;
- l'attestazione relativa all'impossibilità di utilizzare le risorse umane interne all'Istituto;
- la durata dell'incarico secondo le disposizioni contenute nel successivo art. 7;
- il compenso spettante al collaboratore, che tenga conto della congruità con la prestazione richiesta dall'Istituto;
- la data entro la quale far pervenire le domande ed i requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa (allegazione curriculum vitae; titolo di studio; esperienza lavorativa; specializzazioni; progetti/proposte, pubblicazioni, ect.)

Gli incarichi possono essere affidati solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 6 D.Lgs. 165/01, previa procedura di valutazione comparativa effettuata dall'Istituto.

3. L'avviso di selezione esterna viene pubblicato sull'Albo on line dell'Istituto e nella sezione del sito dedicata ai Bandi e Concorsi, nonché divulgato con ogni altro mezzo di comunicazione idoneo ad assicurarne l'adeguata trasparenza e comparazione (a titolo esemplificativo, trasmissione dell'avviso all'ordine professionale di competenza del collaboratore) a seconda della tipologia dell'incarico richiesto, purché tali ulteriori modalità non comportino oneri a carico dell'Istituto.

4. Per le prestazioni meramente occasionali di cui all'art. 2, lett c) che si esauriscono in una sola azione o prestazione a fronte di un compenso di entità inferiore ad Euro 5.000,00 il responsabile del procedimento pubblicizza la richiesta di collaborazione sul solo sito dell'Istituto, indicando che la selezione verrà dal medesimo effettuata sulla base dei soli curriculum vitae inviati dagli interessati, dai quali deve emergere la competenza richiesta. In casi eccezionali, se la tipologia della prestazione ed il grado di specializzazione richiesti lo permettono, il responsabile del procedimento potrà procedere alla procedura comparativa tra

i professionisti iscritti nell'Albo Fornitori dell'Istituto, chiedendo, se del caso, chiarimenti ed integrazioni circa le competenze possedute.

5. Sono esclusi dalle procedure del presente Regolamento i contratti concernenti la didattica integrativa, seminari, convegni e singole docenze per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento dell'Istituto.

Art. 8

Procedura comparativa

1. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 7, la procedura di valutazione avviene sulla base dell'esame dei curriculum, integrata da eventuali colloqui individuali e presentazione di proposte/progetti (per studi e consulenze) a seconda dell'oggetto dell'incarico.
2. Nella valutazione dei curriculum si terrà conto dei seguenti elementi:
 - qualificazione professionale;
 - esperienze già maturate nel settore;
 - qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico (per studi e consulenze);
 - ulteriori elementi legati alla specificità della prestazione richiesta dall'Istituto.
3. La procedura di valutazione comparativa è effettuata da una Commissione, composta da tre membri, nominati di volta in volta, a seconda dell'oggetto dell'incarico, con Determina del Direttore Generale. La Commissione valuta i titoli, le esperienze maturate dal candidato ed esegue il colloquio e l'esame di proposte/progetti qualora previsti nell'avviso di procedura comparativa redigendo apposito verbale. La Commissione, in particolare, verifica l'attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all'oggetto dell'incarico da conferire, accertando il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per l'espletamento dell'incarico.
4. Il risultato della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto unitamente alla determina di nomina del Direttore Generale

Art. 9

Durata dell'incarico esterno

1. La durata dell'incarico non può eccedere i 12 mesi continuativi.
2. Qualora la collaborazione sia richiesta per l'attuazione di specifici progetti di ricerca o di programmi per altre attività, può essere prevista una durata superiore che non può eccedere quella dei progetti o dei programmi stessi; è consentita la proroga del contratto esclusivamente per la conclusione del progetto/programma.
3. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto.
4. Nei casi di cui al comma 2 la collaborazione non può avere una durata complessiva superiore a 36 mesi.

Art. 10

Forma del contratto e adempimenti

1. In esito alle procedure comparative indicate negli articoli precedenti, il conferimento dell'incarico avviene mediante stipula di un contratto di diritto privato da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il responsabile dell'Istituto, secondo le tipologie indicate all'articolo 2.
2. Nel contratto non viene indicata la data di inizio dell'incarico ma esclusivamente la durata che decorre dall'approvazione di cui ai seguenti commi.
2. L'efficacia dei contratti oggetto del presente Regolamento è subordinata all'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 3, comma 18 della L. 244/07 ed al controllo di legittimità della Corte dei Conti, cui il contratto deve essere trasmesso con raccomandata a/r.
4. In assenza di ricusazione del visto e della conseguente registrazione del contratto e comunque decorsi almeno 60 giorni dalla data contenuta nella ricevuta di ritorno della raccomandata, il Direttore Generale, con determina pubblicata sull'albo on line dell'Istituto, formalizza l'avvio del contratto.
4. Gli uffici amministrativi dell'Istituto provvedono alla comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. Per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento della prestazione si rimanda al contratto stipulato tra le parti ed alle norme del codice civile.

Art. 11

Liquidazione del compenso

1. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa pattuizione contenuta nel contratto e stabilita in correlazione alle fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 12

Prevenzione e sicurezza

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il Direttore generale è tenuto ad informare i collaboratori sui rischi presenti nel luogo di lavoro ed a vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.
2. In caso di infortunio si applicano le norme di cui alla legislazione vigente in materia. Per infortuni occorsi nell'espletamento delle attività contrattuali, il responsabile procede alla relativa denuncia presso gli enti competenti.
3. La collaboratrice coordinata e continuativa ha l'obbligo di comunicare al Direttore generale l'inizio della maternità nei termini di legge. Per ogni altro adempimento si rimanda alla normativa vigente in materia di tutela della maternità.

Art. 13

Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 i dati personali dei collaboratori saranno raccolti presso la struttura interessata per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche presso banche dati automatizzate, opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione del contratto.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 196/03.
3. Il collaboratore si impegna a:
 - garantire il riserbo dei dati e delle informazioni acquisite a qualunque titolo;
 - non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione della struttura;
 - utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del contratto.

Art. 14

Modifiche del presente Regolamento

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, periodicamente, l'Istituto ne verifica lo stato di attuazione e se necessario vi apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modifiche opportune.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Istituto.